

N. R.G. 2017/51458



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competenze) CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **51458/2017** promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. PALERMITI MARCO e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PALERMITI MARCO

ATTORE/I

contro

**PREFETTURA MILANO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in via Freguglia, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .

CONVENUTO/I

(C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** presso il difensore avv. **[REDACTED]**.

TERZO CHIAMATO

(C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** presso il difensore avv. **[REDACTED]**.

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Maria Profeta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/10/2018,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso ritualmente depositato **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso il provvedimento di allontanamento nr. **[REDACTED]** emesso dal Prefetto di Milano e notificatole in data 29/09/2017.

In pari data alla medesima veniva notificato provvedimento della Questura di Milano con il quale si procedeva all'acquisizione della carta di identità nr. **[REDACTED]** poiché la ricorrente non risultava più in regola con le norme che regolano l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale.

Deduceva il Prefetto come a carico della ricorrente risulta sentenza di condanna del 29/09/2017 del Tribunale di Milano per violazione delle norme sulla detenzione e sullo spaccio di sostanze stupefacenti ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e un precedente di polizia per furto con destrezza.



L'allontanamento veniva disposto poiché l'ulteriore permanenza della ricorrente sul territorio italiano risulterebbe incompatibile con la civile e sicura convivenza poiché la medesima ha dato luogo una condotta pregiudizievole per la pubblica sicurezza.

Esponendo la ricorrente in atto introduttivo come il provvedimento impugnato non consente di rilevare quale sia la minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza che determini l'allontanamento della medesima dal territorio italiano.

La P.A. si è limitata a disporre l'allontanamento della ricorrente facendo richiamo all'unico precedente penale senza procedere ad alcuna valutazione del caso concreto.

La Prefettura ha così omesso di svolgere la dovuta attività di accertamento circa il comportamento personale della ricorrente.

La condanna riportata dalla ricorrente è stata inflitta con sentenza ex art. 444 c.p.p. con la quale le sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

Deduce parte ricorrente come la sig.ra [redacted] si trovi sul territorio italiano da dl 2010, in particolare a Torino lavorando dapprima come badante e poi come aiuto barista. Dal 24.11.2016 la medesima è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla Sig. [redacted] e svolge l'attività di aiuto barista.

La ricorrente ha sottoscritto contratto di locazione con il Sig. [redacted] per l'appartamento, in cui vive, sito a Collegno, alla [redacted]

Tali circostanze dimostrano, quindi, la volontà della Sig. [redacted] di volersi integrare nel contesto sociale italiano.

La ricorrente non può, quindi, in alcun modo rappresentare un pericolo concreto ed attuale.

Si costituiva ritualmente parte resistente che insisteva nella reiezione del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto.

Copriva personalmente la ricorrente che confermava le circostanze esposte in atto introduttivo.

Ritiene il Tribunale come l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé automaticamente l'adozione dei provvedimenti di allontanamento; tanto meno il provvedimento radicale può essere giustificato da meri "precedenti di Polizia" atteso che la Direttiva 2004/38/CE (trasposta, sul punto, dagli artt. 20 e 21 d.lgs. 30/2007), richiede, per l'allontanamento l'ulteriore requisito relativo al fatto che la persona da allontanare rappresenti "una *minaccia concreta e attuale*" tale da pregiudicare "l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica" sì che deve esso ritenersi un requisito di particolare rigore a cui si deve dare sostanza con *indici sintomatici chiari, univoci, con consistenza fattuale*, ad esempio mediante la indicazione di specifici fatti che pongono effettivamente in luce una condotta idonea a disvelarsi come di strappo nella sicurezza civile della Comunità.

Nel caso di specie, tale requisito non è affatto ricavabile dal provvedimento del Prefetto e nemmeno è emerso all'esito della istruttoria sommaria.



Il provvedimento riferisce di una condotta sintomatica di un mancato inserimento nel contesto sociale e che la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la sicura e civile convivenza. Al contempo però, tale condotta non viene minimamente descritta.

E' opportuno richiamare le previsioni della Direttiva 2004/38/CE laddove impone che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettino il principio di proporzionalità e siano adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati, escludendo che la sola esistenza di condanne penali giustifichi automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. ( art. 27) ed ancora laddove prescrivono che, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tenga conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine ( art. 28).

Tali indicazioni comunitarie sono state recepite dall'art. 20 commi 4 e 5 che ne riprendono il tessuto prescrittivo.

La Corte di Giustizia Europea ha fissato nel tempo tre principi che le autorità dei Paesi membri devono sempre rispettare quando essi assumono provvedimenti di allontanamento di un cittadino endocomunitario

- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati ( sentenza del 4 dicembre 1974, *Van Duyn*, C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999, *Calfa*, C-348/96 ) e non per ragioni di prevenzione generale ( sentenza 26 febbraio 1975, *Bonsignore*, C-67/74 );

- il principio di attualità e gravità del pericolo ( sentenza 29 aprile 2004, *Orfanopou -los e Oliveri*, C-482/01 e C-493/01 ), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento;

di allontanamento ( sentenza 27 ottobre 1977, *Bouchreau*, C-30/77 ). La direttiva non consente l'allontanamento automatico ( Causa C-408/03 *Commissione/Belgio* (punti 68- 72));

-il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre essere fatto un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (legami familiari, vincoli sociali) ( sentenza 29 aprile 2004, *Orfanopoulos e Oliveri*, C-482/01)

Sotto quest'ultimo profilo, il provvedimento di allontanamento debba attentamente valutare (e per tanto richiamare, sia pure succintamente, in motivazione) l'incidenza dell'allontanamento sulla situazione economica, personale e familiare dell'interessato (e dei familiari che avrebbero diritto di



restare nello Stato membro ospitante); la gravità delle difficoltà cui rischiano di incorrere il coniuge/partner e i figli nel paese di origine dell'interessato; l'intensità dei legami (parenti, visite, conoscenze linguistiche) – o mancanza di legami – con lo Stato membro d'origine e con lo Stato membro ospitante; la durata del soggiorno nello Stato membro ospitante l'età e stato di salute.

Tale analisi – si ribadisce per quanto succinta e per quanto schematica – è del tutto assente nell'impugnato provvedimento sì che la signora [redacted] viene unicamente qualificata – e per tanto soggetto ad allontanamento - quale autore di reati senza alcun riferimento alle altre situazioni che, definendo i contorni della sua complessiva esistenza, indichino il sistema di condizioni sociali, la qualità dell'integrazione e la rete di relazioni sottese dalla sua presenza nello Stato.

Sicuramente il provvedimento di allontanamento non da conto di quanto sopra esposto sì che lo stesso appare del tutto eccentrico rispetto alle previsioni normative, comunitarie e nazionali, non offrendo alcuna valutazione sulla condotta generale ed individualizzata, concreta ed attuale della signora [redacted] che la renda pericolosa per l'ordine pubblico e la sicurezza e soprattutto, non analizzando alcun aspetto delle sue condizioni di vita e del suo percorso di integrazione, e gravemente omettendo di valutare le ricadute dell'allontanamento sulla situazione complessiva propria e del suo nucleo familiare con particolare riguardo al figlio attualmente in comunità;

Il ricorso va, per tanto, accolto, ed il provvedimento annullato.

La mancata attività istruttoria, la natura e l'esito del giudizio comporta di nulla provvedere sulle spese di lite.

**P.Q.M.**

Letti e applicati gli artt. 20 d.lgs. 150/11, 20 e 22 d.lgs. 286/1998, 702-bis c.p.c.

**ANNULLA**

il provvedimento di allontanamento nr [redacted] emesso dal Prefetto di Milano in data 29.9.2017 nei confronti di [redacted]

Nulla sulle spese

Milano, 10/12/2018

Maria Profeta

